

### Il compromesso a (s)favore della vita

A 30 anni dal referendum sulla legge 194/78 ci troviamo a riflettere sulle ambiguità di questo testo, eredità del “compromesso storico”.

“Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”: questo il nome ufficiale della legge.

Il termine “interruzione” indica in genere la “momentanea sospensione di un'attività”; ma nel caso di una gravidanza questa “attività” non si può sospendere e poi riprendere a piacere. Interrompere, in tal caso, ha dunque il significato di terminare, arrestare, o meglio, abortire. Termini rassicuranti per legalizzare una forma di omicidio: da allora l'aborto è diventato legale in Italia.

Prova tangibile dell'ambiguità di questa legge è il primo comma del primo articolo. Esso recita: “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio”.

**Che significa che lo Stato è garante del diritto alla procreazione “cosciente e responsabile”? Vuole forse dire che riconosce solo le gravidanze volute? E tutte le altre? Non hanno valore? Le nuove vite, in tutti i casi, esistono, ci sono, e la vita ha sempre valore, indipendentemente se voluta o meno da chi l'ha generata.**

Lo Stato, in secondo luogo, riconosce il valore sociale della maternità. In effetti lo Stato deve tutelare la maternità, in quanto una società senza nuove nascite non può progredire e sopravvivere nel tempo. Però la mentalità progressista non fa altro che svuotarla di significato, facendo nascere diverse forme di maternità. Parliamo cioè della maternità biologica, distinta da quella legale e da quella gestazionale. Cosa che non dovrebbe sussistere perché la maternità è l'unione delle suddette accezioni.

La terza parte del comma sfocia in uno dei quesiti eterni del dibattito sull'aborto. **Se lo Stato tutela la vita fin dal suo inizio, quando ha inizio ha la vita?** Tra chi dice dopo 14 giorni, e chi, come noi, sostiene l'inizio immediato della vita nel momento della fecondazione, lo Stato sostiene con questa legge che è lecito abortire fino a 3 mesi dal concepimento. Poi, se questo limite non basta, permette anche di abortire nei mesi successivi, in caso vengano diagnosticate anomalie genetiche e malformazioni nel feto. Quindi lo Stato tutela la vita solo qualora questa sia sana, forte ed efficiente. La legge, insomma, antepone ingiustamente la volontà della procreazione alla tutela della vita.

La 194/78 è soprattutto obsoleta. Non parla dell'aborto chimico. Considerando solo l'aborto chirurgico, impone che le gestanti rimangano in ospedale sino alla morte del feto, che in quel caso coincide con la sua rimozione. L'aborto chimico divide invece le 2 fasi. Con una pillola si uccide il feto. Con un'altra si induce poi la sua rimozione. E questo è un grave rischio per la donna, che non si trova più in condizioni di sicurezza e controllo medico. Anzi, è lasciata sola. Spetta infatti alle regioni scegliere se ospitare queste gestanti sino alla fine del trattamento o se mandarle via prima.

Dopo tanti anni, allora, cerchiamo di rivedere questa legge. Non si accettano più compromessi. Specie se a danno della vita.

Fabio Dell'Olio

